



# COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E PIANO DELLE AREE

*(Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 – Capo II)  
(Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19/04/2007)*

### SOMMARIO

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 6 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera h)
- Art. 7 Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi
- Art. 8 Pubblicità dei prezzi
- Art. 9 Divieti di vendita
- Art. 10 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 11 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti
- Art. 12 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
- Art. 13 Normativa igienico-sanitaria
- Art. 14 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza del posteggio
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Piano delle aree
- Art. 17 Disposizioni finali

### Allegati:

- Allegato A Mercato settimanale del sabato
- Allegato B Artisti e artigiani per le vie del centro
- Allegato C Posteggi fuori mercato
- Allegato D Aree commercio itinerante
- Allegato E Piazza di Via Del Mare e Via Del Parco
- Allegato F Planimetria generale con la localizzazione delle aree
- Allegato G Planimetria mercato settimanale del sabato
- Allegato H Planimetria Artisti e artigiani per le vie del centro

## Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Capo II art. 15, commi 15 e 16 della Legge Regionale n°5 del 18/05/2006 dal titolo "Disciplina generale delle attività commerciali" e dell'articolo 9, dei criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche allegato alla Delibera della G.R. n. 15/15 del 19/04/2007.
2. Il regolamento e il piano delle aree sono approvati dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

## Art. 2 - Definizioni

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:
  - a) per "**Commercio su aree pubbliche**" l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per "**Aree pubbliche**" le strade, e canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per "**Posteggio**" la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per "**Mercato**" l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
  - e) per "**Fiera**" la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - f) per "**Presenze in un mercato**" il numero delle volte che l'operatore (c.d. spuntista) si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - g) per "**Presenze effettive in una Fiera**" il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
  - h) per "**Posteggio libero**" il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

## Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o, in caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2006, rilasciata da un Comune della Regione Sardegna sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago, e nei posteggi liberi dei mercati.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata a determinate tipologie merceologiche.
6. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito agli organi di vigilanza.

#### **Art. 4 - Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le norme regionali vigenti.
2. La concessione si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblico del bando di gara.
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nel bando di gara.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato dov'è ubicato il posteggio oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
  - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
  - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - d) in ulteriore subordine progressivo:
    - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
    - numero di familiari a carico;
    - anzianità del richiedente;
    - anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
    - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
    - anzianità di residenza nel Comune di Villasimius.
7. Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo operatore.
8. I suddetti criteri, ad eccezione del punto c) si applicano anche per l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.
9. La graduatoria di cui al punto 6) resterà in vigore per la durata di un anno dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e verrà utilizzata per l'assegnazione di posteggi che nel corso di tale periodo si renderanno liberi per rinuncia, revoca o decadenza.

#### **Articolo 5 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultano vacanti all'orario di inizio delle vendite vengono assegnati, dagli agenti della Polizia Municipale, per quella sola giornata di mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici presenti nel mercato (c.d. spuntasti).
2. Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione (da esibire in originale) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16, comma 2 e 3, della L.R. 5/2006, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati con l'esibizione dell'attestazione di versamento, contenente la causale con l'indicazione della data di occupazione, e l'assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri:
  - a) per ciascun settore merceologico a chi ha il più alto numero di presenze, riferita all'autorizzazione utilizzata sul mercato di cui trattasi;
  - b) a parità di numero di presenze, anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
3. I titolari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo che questo è già stato effettuato per gli operatori spuntisti.
4. Lo spuntista che, a seguito di assegnazione del posteggio, non attivi la vendita o abbandoni il mercato entro le ore 12,00, non ha diritto alla presenza.
5. Al fine della predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi giornalieri o definitivi resisi vacanti, l'Ufficio Polizia Municipale tiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti. Sul registro sono riportati per ciascun operatore: nome e cognome, domicilio, numero di codice fiscale e partita IVA del titolare dell'autorizzazione; estremi e tipologia dell'autorizzazione; settore merceologico autorizzato; numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.
6. Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

8. E' confermata la graduatoria degli spuntisti agli atti dell'Ufficio Polizia Municipale.

#### **Art. 6 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera h)**

1. l'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera ed è effettuata esclusivamente a favore di operatori in forma itinerante;
2. il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, in assenza di imprenditori o in mancanza della copertura dei posteggi a loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata alle altre categorie di operatori;
3. la stessa procedura prevista dai commi precedenti si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

#### **Art. 7 – Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi**

1. Nel mercato e nei posteggi è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purché essi siano contenuti entro gli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto alla strada o al perimetro della piazza.
2. In caso di particolari ed avverse condizioni meteorologiche è consentito derogare a quanto disposto nel precedente comma, previa autorizzazione dell'Agente di Polizia Municipale di turno.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi anche mediante l'uso di apparecchi di amplificazione.
4. I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato solamente per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati completamente liberi da ogni ingombro.
5. E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
6. I venditori debbono mantenere puliti ed ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti da tenersi sotto il banco e gettati negli appositi cassonetti.
7. I venditori devono aver cura di non danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti dei mercati. In particolare è vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacente. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
8. E' obbligatoria la permanenza nel mercato degli operatori titolari fino alle ore 12,00. Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente ingiustificato, salvo i casi di avverse condizioni meteorologiche.

#### **Art. 8 - Pubblicità dei prezzi**

1. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita, per le merci e i prodotti per i quali esiste per legge l'obbligo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori delle merci, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse.

#### **Art. 9 - Divieti di vendita**

1. Sui mercati e in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, seppure non esposte al pubblico.
2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, 1° comma, del regolamento o di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.
3. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.
4. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal Comune.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/2006;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
8. L'esercizio del commercio itinerante viene svolto nei seguenti orari:
  - Periodo estivo (dal 01/06 al 30/09): dalle 08,00 alle 21,00;
  - Periodo invernale (dal 01/10 al 31/05): dalle 08,00 alle 19,00

#### **Art. 11 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. L'esercizio del commercio in aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti vie:
  - a) nei giorni del mercato del sabato:  
Via Donatello, Via Bernini, Via Masaccio, Via Perugino, Via Leonardo Da Vinci, Piazza Lorenzo il Magnifico, Via Raffaello, Via Michelangelo, Via Umberto (dall'intersezione di Via Quinto Pitzalis all'incrocio di Via Cagliari), Via Viviani, Via Quinto Pitzalis, Via Brunelleschi, Via Regina Elena (dall'intersezione di Via Diana all'incrocio di Via Quinto Pitzalis) e Via Bellini (dall'intersezione di Via Regine Elena all'intersezione di Via Boccaccio).
  - b) dal 01/06 al 30/09:  
in tutte le vie, spazi e aree pubbliche ricadenti in tutto il territorio comunale. In detto periodo l'esercizio del commercio itinerante è consentito soltanto nelle aree appositamente individuate nell'allegato D) del piano delle aree.
5. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche e presso l'ufficio Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 4.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

#### **Art. 12 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.
2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
3. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza del titolo autorizzativo e della concessione di posteggio.

### **Art. 13 – Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

### **Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza del posteggio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta da presentare prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;
  - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi (pari al numero di giorni di attività possibili nell'arco di tre mesi), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da giustificare con appositi certificati medici che devono essere presentati all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dalla prima assenza dal mercato. La validità del certificato medico decade qualora l'operatore rientri al mercato prima della scadenza dello stesso;
  - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, della L.R. 5/2006;
2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando il termine previsto dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi per eventuali controdeduzioni, decorso il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

### **Art. 15 - Sanzioni**

1. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce (art.18, comma 1, L.R. n. 5/2006);
2. Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art.18, comma 4, L.R. n.5/2006);
3. Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000), (pagamento in misura ridotta € 100,00).
4. Copia del verbale di contestazione dovrà, a cura dell'ufficio polizia municipale, essere trasmesso entro giorni 5 dall'accertamento della violazione, all'ufficio commercio del Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.
6. L'Ordinanza ingiunzione o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 del ricevimento del rapporto o del ricorso.
7. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

### **Art. 16 – Piano delle aree**

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche vengono individuate e dettagliate negli allegati al presente regolamento.

### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alla legge nazionale e regionale in materia.

## **ALLEGATO A – MERCATO DEL SABATO**

Si è mantenuto il luogo e il giorno di svolgimento del mercato settimanale, portando in aumento di un posteggio l'organico del mercato.

<b>Denominazione:</b>	<b>Mercato settimanale del sabato</b>
<b>Carattere :</b>	<b>Annuale</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Via Donatello – Via Bernini</b>
<b>Superficie totale area:</b>	<b>Mq. 2152</b>
<b>Posteggi: n. 44 così e ripartiti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• n. 10 posteggi al settore alimentare</li><li>• n. 25 posteggi al settore non alimentare</li><li>• n. 2 posteggi riservati agli artigiani</li><li>• n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli</li><li>• n. 1 libero</li></ul>
<b>Giorno di vendita:</b>	<b>Sabato</b>
<b>Orario:</b>	<b>di accesso 07,00 – 08,00</b>
	<b>di vendita 08,00 – 13,00</b>
	<b>di sgombero 13,00 – 14,00</b>

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato H) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione;
- la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato del sabato si applicano in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

## ALLEGATO B – ARTISTI E ARTIGIANI PER LE VIE DEL CENTRO

Nel piano per le attività su aree pubbliche sono individuate nel centro urbano per il periodo di vigenza della ZTL delle aree a vantaggio esclusivo di operatori per l'esercizio di arti, professioni e mestieri nonché la cessione dei loro prodotti e di venditori di torrone, dolciumi e frutta secca.

<b>Denominazione:</b>	<b>ARTISTI E ARTIGIANI PER LE VIE DEL CENTRO</b>
<b>Carattere :</b>	<b>Stagionale dal 15/06 al 15/09</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Via Umberto e Via Del Mare in vigenza della ZTL</b>
<b>Delimitazione:</b>	<b>Via Umberto fino all'intersezione di Via Aspromonte e Via Del Mare fino all'intersezione di Via Pellico</b>
<b>Superficie totale area:</b>	<b>Mq. 356</b>
<b>Dimensioni posteggi:</b>	<b>Mq. 4 x 2 e mq. 7 x 2</b>
<b>Posteggi: n. 52 così e ripartiti:</b>	<b>n. 02 posteggi per la vendita di torrone, dolciumi e frutta secca n. 10 posteggi per gli artigiani n. 7 posteggi per i produttori agricoli n. 8 posteggi per artisti n. 25 posteggi per hobbisti</b>
<b>Giorno di vendita:</b>	<b>Tutti</b>
<b>Orario:</b>	<b>di accesso 20,30 – 21,00 di vendita 21,00 - 00,30 di sgombero 00,30 – 01,00</b>

L'iniziativa consiste nella attività di vendita da parte di artigiani, di artisti, operatori non professionali (hobbisti), produttori agricoli e venditori di torroni dolciumi e frutta secca svolta nell'ambito del Centro Urbano durante l'istituzione della zona a traffico limitato, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere creando momenti di animazione a sostegno del turismo, nei settori merceologici appresso specificati:

- gli artigiani operanti nel campo della ceramica – intagli su legno – cestineria – tappeti e tessuti – rame e ferro battuto – ricami – coltelleria artistica;
- i produttori agricoli: limitatamente alla vendita di prodotti trasformati e preconfezionati, provenienti dalla propria azienda agricola;
- gli artisti pittori – ritrattisti – caricaturisti – scultori;
- gli hobbisti: limitatamente a piccola oggettistica di modico valore;
- i venditori di torroni, dolciumi e frutta secca.

### Requisiti per l'accesso:

- Artigiani:** iscrizione all'albo degli artigiani, requisiti di cui all'art. 2 della L. R. 5/2006;
- Produttori agricoli:** iscrizione al registro delle imprese, requisiti di cui al comma 6, art. 4 del D.L.gs 228/2001;
- Artisti e Hobbisti:** non essere stati sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza;
- Venditori di torroni, dolciumi e frutta secca:** iscrizione al Registro Imprese, requisiti di cui all'art. 2 della L. R. 5/2006.

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione **devono presentare domanda sull'apposito modello predisposto dagli uffici comunali nelle forme di legge, pena l'inammissibilità, nel periodo dal 01 marzo al 31 marzo di ogni anno, e dovrà contenere:** dati anagrafici e codice fiscale, l'indicazione esatta dei beni da esporre, vendere e scambiare, nonché l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) ed e), e per gli artisti e hobbisti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante di essere venditore non professionale con l'indicazione della provenienza dei beni oggetto dell'esposizione o vendita e la propria attività professionale principale. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, e per gli stranieri copia del

permesso di soggiorno. Le domande presentate fuori dal suddetto periodo non saranno prese in considerazione.

### **Assegnazione dei posteggi:**

I posteggi vengono assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti sulla base della graduatoria formulata dai competenti Uffici entro il 15 maggio di ogni anno tenendo conto in dei seguenti criteri:

- a) prioritariamente dell'anzianità di esercizio nel mercato di cui trattasi, prendendo in considerazione gli ultimi 3 anni;
- b) in subordine a parità di condizioni la data di presentazione delle domande, facendo fede al riguardo, la data di spedizione della raccomandata A/R o dal numero del Protocollo Generale;
- c) a parità di condizioni, la posizione in graduatoria sarà determinata da apposito sorteggio.

La graduatoria, oltre il numero dei posti disponibili vale come graduatoria per l'assegnazione dei posti resisi vacanti a seguito di provvedimento di decadenza o revoca o in caso di rinuncia da parte dell'operatore assegnatario.

### **Obblighi e Divieti:**

1. Lo spazio ove realizzare la propria esposizione è assegnato d'ufficio per tutta la stagione, non può essere, in nessun caso, scelto, prenotato, riservato o ampliato rispetto alla Concessione C.O.S.A.P.
2. La presenza degli espositori dovrà essere continuativa e garantita dal 15/06/2008 al 15/09/2008 (l'assenza ingiustificata per più di sette giorni consecutivi comporterà la revoca dell'autorizzazione e la nuova assegnazione ad altro soggetto secondo l'ordine della graduatoria).
3. Qualora per l'assenza dei titolari si rendano vacanti degli spazi, questi resteranno temporaneamente liberi in quanto non sono ammesse le operazioni di "spunta".
4. Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e consono all'ambiente che lo circonda nel rispetto degli altri partecipanti, incaricandosi di lasciare il suo spazio perfettamente pulito al termine della manifestazione.
5. Le merci debbono essere esposte con gusto e in ordine su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di metri 1,00 (uno) e la copertura del banco deve essere realizzato con tessuto, tela o materiale similare di colore ecrù al fine di un migliore inserimento nel contesto urbano. Le strutture dovranno essere facilmente asportabili, con illuminazione a carico dell'operatore.
6. L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare esposizione di oggetti o beni che vengano ritenuti non idonei o conformi allo spirito della manifestazione e di farli rimuovere dal banco di vendita.
7. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni, furti subiti e declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dalla partecipazione quali espositori o visitatori della manifestazione.
8. Non sono ammessi generatori autonomi di energia elettrica e l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni pena la revoca della concessione.
9. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità del mercato le operazioni di scarico della merce e l'allestimento del punto vendita dovranno iniziare solo dopo le 20,30 e comunque non prima della chiusura al traffico veicolare. I veicoli dovranno essere rimossi in quanto non è ammesso lo stazionamento dei mezzi nelle aree concesse. Le operazioni di sgombero dovranno avvenire entro le ore 01,00 in concomitanza con la riapertura della circolazione veicolare alla quale non deve essere creato alcun intralcio.
10. Gli artisti e gli artigiani possono esporre per la vendita esclusivamente opere proprie.
11. I prodotti posti in vendita dovranno provenire esclusivamente da attività manuali varie, o da lavoro artistico o artigianale o da aziende agricole di cui all'art. 4 comma 2 lettere d), f) e h) del D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998, ad eccezione della vendita del torrone, dolciumi e frutta secca.
12. A conclusione della stagione, la concessione scade e non costituisce alcun titolo per le stagioni successive, essendo la stessa a carattere prettamente temporaneo e stagionale.
13. Durante la vigenza della ZTL è ammesso l'accesso agli artisti di strada alle seguenti condizioni:
  - a. informare preventivamente per iscritto, a mezzo dell'apposito modulo, la Polizia Municipale;
  - b. non creare impedimento alla circolazione pedonale e/o veicolare, agli accessi degli esercizi commerciali e pubblici e alle private abitazioni;
  - c. non turbare la quiete pubblica con emissioni sonore che risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio;
  - d. non diffondere la musica mediante utilizzo di impianti di amplificazione;
  - e. non richiedere il pagamento di biglietto né un preciso corrispettivo ma solo libere offerte;
  - f. non protrarre per più di due ore l'occupazione dello spazio sottratto all'uso pubblico.

## **ALLEGATO C – POSTEGGI TEMPORANEI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTE PAESANE**

Individuazione e localizzazione posteggi temporanei da assegnare in occasione di sagre e feste paesane.

<b>Carattere :</b>	<b>Temporanea</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Via degli Oleandri (Zona Parco Bussi) Centro urbano (primo tratto Via Umberto) Piazza di Via Del Mare</b>
<b>Posteggi:</b>	<b>n. 3</b>

N. 3 posteggi da assegnare temporaneamente in occasioni di manifestazioni feste e sagre paesane per la vendita di dolciumi, torrone e frutta secca, con possibilità di concentrazione delle strutture in uno solo dei siti, a seconda del luogo ove si svolgono le stesse.

La domanda di assegnazione deve essere presentata sull'apposito modello predisposto dagli uffici comunali, nelle forme di legge, almeno 15 giorni prima della festa o sagra.

I posteggi sono assegnati a operatori in possesso di autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 5/2006.

L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate dagli operatori negli ultimi 3 anni. In assenza del requisito delle presenze, ai fini della formazione della graduatoria, sarà considerata l'anzianità di servizio risultante dalla data di iscrizione al registro delle imprese (ex registro ditte). In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio, in presenza dei diretti interessati.

## **ALLEGATO D – AREE COMMERCIO ITINERANTE**

Per il periodo estivo dal 01/06 al 30/09, in cui vige il divieto del commercio itinerante nelle zone urbane, vengono individuate per detta tipologia le seguenti aree:

<b>Denominazione:</b>	<b>//////////</b>
<b>Carattere :</b>	<b>Commercio itinerante</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Area Via Degli Asparagi</b>
<b>Superficie totale area:</b>	<b>Mq.</b>
<b>Dimensioni posteggi:</b>	<b>Mq.</b>
<b>Posteggi:</b>	<b>n. 5</b>
<b>Ubicazione:</b>	<b>Parcheggio Is Argiolas</b>
<b>Superficie totale area:</b>	<b>Mq.</b>
<b>Dimensioni posteggi:</b>	<b>Mq.</b>
<b>Posteggi:</b>	<b>n. 5</b>
<b>Giorno di vendita:</b>	
<b>Orario:</b>	

Per l'esercizio del commercio in dette aree si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10,11,12, 13 e 14 del presente regolamento.

## ALLEGATO E – PIAZZA DI VIA DEL MARE E VIA DEL PARCO

**Carattere :** Temporanea  
**Ubicazione:** Piazza Via Del Mare e Via Del Parco  
**Superficie totale area:**

Le suddette aree vengono individuate con lo scopo di accrescerne il livello di fruibilità, rivitalizzandole e animandole, al fine di prevenire situazioni di degrado, prevedendo l'assegnazione ad associazioni e o enti senza scopo di lucro, o altri soggetti promotori di attività culturali, turistiche e commerciali al fine di consentire iniziative del tipo citato di seguito a mero titolo esemplificativo:

- mostre-scambio collezionismo, artigianato, antiquariato, hobbistica, arte, cultura e creazioni del proprio ingegno;
- mercatini tematici vari (es. prodotti biologici);
- prodotti tipici regionali.

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini tematici possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio locale.

L'assegnazione dell'area avverrà compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione;

I soggetti promotori interessati a proporre all'Amministrazione Comunale una delle iniziative di cui sopra dovranno presentare, **almeno quindici** giorni prima dell'evento, apposita richiesta contenente la descrizione dell'iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione, degli orari, del numero presunto dei partecipanti e gli adempimenti alla tutela dell'incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario per caratterizzare la manifestazione e dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione o ente;
- b) relazione descrittiva della manifestazione;
- c) elenco partecipanti alla manifestazione con l'indicazione della tipologia dei prodotti che ciascun partecipante espone, scambia o vende.

Il soggetto promotore è ritenuto unico responsabile per tutta la durata della manifestazione per quanto riguarda l'utilizzo dell'area concessa:

- a) obbligo del rispetto di tutte le zone verdi, alberi, fioriere e degli eventuali arredi urbani;
- b) divieto di utilizzo di generatori autonomi di energia;
- c) divieto di utilizzo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- d) divieto di abbandonare rifiuti di qualunque genere nell'area concessa.

Eventuali altre prescrizioni particolari, connesse alla natura della manifestazione, potranno essere impartite, dagli uffici comunali competenti, nella concessione.